

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN TEMA DISICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

OBBLIGO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSICURARE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA

L'Ordine dei Medici di Modena, la Commissione Odontoiatri con il contributo del Dr. Antonino Addamo, consigliere tesoriere dell'Ordine e con la collaborazione del Dr. Davide Ferrari Direttore SPSAL area centro ASL Modena, ha messo a punto un percorso per facilitare e consentire ai Datori di lavoro, **medici/odontoiatri**, che hanno assunto l'incarico di RSPP da più di tre anni, di poter svolgere direttamente il compito di formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 21 dicembre 2011, ha stabilito ai sensi del D.Lgs.81/08 in materia di sicurezza sul lavoro che tutti i lavoratori devono ricevere una adeguata formazione, per assolvere a tale obbligo i lavoratori devono frequentare specifici corsi.

I corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, eventualmente anche in modalità e-Learning per alcuni argomenti, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale puo' consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

Pertanto il datore di lavoro, medico/odontoiatra, che ha assunto l'incarico di RSPP da più di tre anni può tenere direttamente i corsi di formazione, tali corsi devono essere svolti con modalità e contenuti stabiliti dal legislatore.

Premesso che in qualunque caso ai sensi del D.Lgs. 81/08 vige l'obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare l'informazione e la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza (art. 36 e art. 37), e che il mancato ottemperamento di tale obbligo è sanzionato con l'arresto dai due ai quattro mesi o con una ammenda da 1500 a 5200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).

La formazione, deve essere attuata comunque nei casi previsti dall'art.37, del D.Lgs. 81/08 sotto riportato **Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

E' da precisare che se nello studio medico /odontoiatrico sono presenti a qualunque titolo dei lavoratori (dipendenti), lo studio è considerato luogo di lavoro e i sanitari titolari della struttura rientrano appieno negli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 81/08 in quanto Datori di lavoro.

Lavoratori:

Sono lavoratori oltre a coloro che sono regolarmente assunti nello studio:

- Chi svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione
- il socio di società anche di fatto, l'associato in partecipazione
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione che faccia uso di attrezzature di lavoro compresi i videoterminali, agenti chimici, biologici.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI

ENTRO QUANDO

- La formazione dei lavoratori va completata entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo ovvero entro il **11/1/2013**;
- la formazione dei dirigenti e dei preposti entro 18 mesi (11/7/2013).
- In caso di soggetti neoassunti, la formazione dovrà essere completata entro massimo 60 giorni dalla data di assunzione.
- i lavoratori che hanno avuto una formazione pregressa documentata tra il 2007 e il 2011 sono tenuti a svolgere un aggiornamento di 6 ore entro l' **11.01.2017**

DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il corso deve avere una durata di 16 ore in relazione al rischio alto riferito al lavoro in ambito sanitario.
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:
TOTALE 16 ore

Il numero di ore di formazione indicato comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", ove previsto, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc, del D.Lgs. n. 81/08: «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Riconoscimento della formazione pregressa

I lavoratori che hanno frequentato corsi di formazione antecedenti l' 11.01.2007 dovranno frequentare 6 ore di aggiornamento entro l' 11.01.2013. La formazione pregressa deve poter essere dimostrata e pertanto deve essere documentata.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

L'aggiornamento della formazione, deve essere svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.

I corsi di aggiornamento devono avere una durata minima di **6 ore**

Resta obbligatorio ex articolo 37 D.Lgs. 81/08 di procedere comunque a specifica formazione in occasione di insorgenza di nuovi rischi, al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

DOCENTI

Possono tenere i corsi di formazione dei lavoratori con ruolo di docente anche i DATORI DI LAVORO che abbiano svolto per almeno un triennio i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ovvero i medici e gli odontoiatri che abbiano optato per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi come previsto dall' Art. 34 del D.Lgs. 81/08 da più di 3 anni.

DOVE TENERE I CORSI

il corso potrà essere svolto sia in aula che nel luogo di lavoro, internamente o esternamente allo studio medico/odontoiatrico.

CONSULTAZIONE DEL Rappresentante dei Lavoratori per La Sicurezza (RLS)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all'organizzazione della formazione (art.18 comma 1, lettera s e art. 50, comma 1, lettera d).

E' opportuno che tale passaggio sia documentato, in allegato il fac simile del verbale di consultazione, in caso di inadempienza è prevista una ammenda da 2000 a 4000 euro.

COME FARE

Nelle pagine seguenti sono specificati i passaggi normativi funzionali all'organizzazione, alla metodologia, all'articolazione del percorso formativo dei corsi.

IL MATERIALE DIDATTICO

Gli argomenti utili allo svolgimento dei corsi sono reperibili nel sito dell'Ordine al seguente indirizzo [Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena-AMBULATORIO- La sicurezza sul lavoro-Slide e materiale distribuiti negli ultimi corsi per RSPP organizzati dall'Ordine nel corso del 2012 - Link alla sezione atti](#).

temi trattati:

- "L'evoluzione della normativa in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro: D.LGS 81/08 e norme collegate" - Dr. Davide Ferrari
- Quadro normativo - presentazione FD corso RSPP OdM 2012 lezione 1). Dr. Davide Ferrari
- Quadro normativo - presentazione Accordo Stato Regioni Febbraio 2012. Dr. Davide Ferrari
- "La valutazione dei rischi" - Dr. Antonino Addamo
- Valutazione dei rischi - Vdr per OdM. Dr. Davide Ferrari
- Rischio biologico . Dr. Lauro Ferrari
- "Le misure per la prevenzione del rischio da esposizione ad agenti biologici" - D.ssa Donata Serra
- "Dispositivi di protezione individuale"- D.ssa Donata Serra
- "La gestione degli infortuni" - D.ssa Catia Carretti
- "Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici e laser" - Dott. Domenico Acchiappati
- Prevenzione dei Rischi - radiazioni ottiche
- Prevenzione dei Rischi - apparecchi radiologici ed elettromedicali . Dott. Domenico Acchiappati
- Igiene sicurezza prevenzione - Requisiti locali
- Sorveglianza sanitaria - il medico competente e la sorveglianza sanitaria - D.ssa Donata Serra
- Sorveglianza sanitaria - disturbi Vdt - D.ssa Donata Serra
- Sorveglianza sanitaria - Dispositivi di Protezione Individuale - D.ssa Donata Serra

per ulteriori approfondimenti: **Normativa di riferimento dl.vo 81/08**

- [dl.vo 81/058 \(pdf - 2.9 MB\)](#)
- [Accordo Conferenza Stato Regioni - corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi \(pdf - 337 KB\)](#)
- [Accordo Conferenza Stato Regioni - formazione dei lavoratori \(pdf - 440 KB\)](#)

E' da sottolineare che l'insegnamento dovrà tenere conto delle risultanze della **valutazione dei rischi** che ogni sanitario, come datore di lavoro, deve aver eseguito ed aggiornato.

LA MODULISTICA

in allegato, alle ultime pagine, sono riportati i fac- simile della modulistica necessari per lo svolgimento e la validazione dei corsi :

- INCARICO SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO, RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO E DOCENTE
- CONSULTAZIONE RLS
- REGISTRO PRESENZE LAVORATORI
- ATTESTATO DI FREQUENZA

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ciascun corso si dovra' prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale puo' essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale puo' essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unita';
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di eta', di provenienza e lingua, nonche' quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

lavoratori stranieri: i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalita' che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione; potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalita' e-Learning.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralita' del lavoratore nel percorso di apprendimento.

A tali fini e' opportuno:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
- d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo prevede due moduli distinti:

- formazione generale minimo 4 ore
- formazione specifica minimo 12 ore

per un totale minimo di **16 ore**

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", ove previsto, cosi' come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc, del D.Lgs. n. 81/08

Formazione Generale

la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima: 4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

la formazione specifica deve tener conto dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Durata minima di 12 ore per il settore sanitario.

| Contenuti: | |
|---|---|
| Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, | Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi. |

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio come risulta dalla **valutazione dei rischi** che ogni datore di lavoro deve aver effettuato e documentato.

Il percorso formativo e i relativi argomenti, essendo riferiti a contenuti minimi possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche (aggiornamento della formazione), previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08: la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi).

ATTESTATI

Gli attestati di frequenza vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi, in questo caso dal datore di lavoro, in base a:

frequenza del 90% delle ore di formazione da parte dei lavoratori;

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso.

CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e ai preposti, costituisce credito formativo permanente.

sono riconosciuti crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
- Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.

Il datore di lavoro e' comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verra' ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validita' fintanto che non intervengono cambiamenti cosi' come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

AGGIORNAMENTO

PERIODICITÀ - DURATA: per i lavoratori e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore.

CONTENUTI: nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

ALLEGATI :

la modulistica, fac- simile:

- INCARICO SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO, RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO E DOCENTE
- CONSULTAZIONE RLS
- REGISTRO PRESENZE
- ATTESTATO DI FREQUENZA

Buon lavoro

A. ADDAMO

Intestazione studio/ambulatorio

**INCARICO SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO, RESPONSABILE DEL
PROGETTO FORMATIVO E DOCENTE**

Il sottoscritto Dr..... in qualità di Datore di Lavoro con studio/ambulatorio
odontoiatrico sito in

avendo svolto direttamente da più di tre anni i compiti di prevenzione e protezione dai rischi come

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, come previsto dall' Art. 34 del D.Lgs. 81/08

ai sensi dell'accordo stato - regioni CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. ACCORDO 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n.221/CSR). (12A00059)

punto 1. REQUISITI DEI DOCENTI e punto 2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

assume l'incarico di **soggetto organizzatore del corso, responsabile del progetto formativo e docente**

per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori che operano nel proprio studio in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza dell'art. 37 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato

Regioni del 21/12/2011.

Data

Firma

.....

Intestazione studio

CONSULTAZIONE RLS

ai sensi dell' art.18 comma 1, lettera s e art. 50, comma 1, lettera d

il sottoscritto Dr. in qualità di Datore Di Lavoro

ha sottoposto al/la sig./ra

RSL dello studio/ambulatorio sito in

il piano di formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro riferita ai lavoratori operanti

nello studio/ambulatorio

al fine di ottemperare alla consultazione del RLS come prevista dall'art. 50, comma 1, lettera d del

del D.Lgs.81/08 in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 e dall'Accordo Stato

Regioni del 21 dicembre 2011.

Eventuali osservazioni da parte del RLS:

.....
.....
.....
.....
.....

Firma Datore Di Lavoro

Firma RIS

.....

.....

PAG. 1

REGISTRO DELLE PRESENZE

Ai sensi dell'art 37 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ai sensi dell'art 37 , comma 1 del D.lgs 81/08

- CORSO DI FORMAZIONE GENERALE - ore
- CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA - ore

Studio/ambulatorio

DOCENTE

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA ORE

SEDE DEL CORSO

il registro è composto di n° pagine, numerate dalla pag 1 alla

NOMINATIVI DEI LAVORATORI PARTECIPANTI

| N° | COGNOME NOME |
|----|--------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |

REGISTRO PRESENZE PAG.

DOCENTE Dr..... DATA

ARGOMENTO TRATTATO

.....
.....
.....
.....

LEZIONE TEORICA

ESERCITAZIONI PRATICHE

DALLE ORE ALLE ORE

| LAVORATORI PRESENTI | | | | |
|---------------------|---------------|-----|--------------|-----|
| N | FIRMA ENTRATA | ORA | FIRMA USCITA | ORA |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CORSO

.....

FIRMA DEL DOCENTE

.....

Intestazione dello studio ragione sociale

ATTESTATO DI FREQUENZA

Corso di formazione per lavoratori

Ai sensi dell'art 37 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Organizzato da.....

Modulo formazione generale ore.....

Modulo formazione specifica ore.....

Rilasciato a

- Sig./Sig.ra.....
- nato/a..... il.....
- lavoratore impiegato nello Studio
settore di appartenenza.....
- posizione/qualifica del lavoratore

che ha frequentato per almeno il 90% il corso svolto dal al

presso il soggetto formatorecon sede in

DATA

SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CORSO

il DOCENTE

.....

.....